

Articolo del D. Lgs. 117/17 modificato	Contenuto delle modifiche
5	Inserita nelle attività di interesse generale la tutela degli animali
13	Viene chiarito come, a seconda di diverse situazioni, vada esposto il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda del tipo di bilancio o rendiconto cui sono tenuti: gli enti che redigono il rendiconto gestionale indicano le attività diverse nella relazione di missione, gli enti che redigono il rendiconto per cassa, lo documentano in un'annotazione in calce allo stesso, mentre gli enti che redigono il bilancio, lo documentano nella nota integrativa.
17	Viene prevista, per i lavoratori dipendenti che svolgono attività di volontariato in un Ente di Terzo settore (ETS), la possibilità di usufruire di forme di flessibilità sul lavoro; la cosa era già prevista in passato, ma solo per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) di cui alla L 266/91, ora viene estesa a tutti i volontari in ETS.
22	Conservazione della personalità giuridica per gli enti che già l'avevano ottenuta col sistema concessorio. Vengono forniti chiarimenti nei casi di fuoriuscita delle associazioni e fondazioni dagli enti del terzo settore;
30	L'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti di maggiori dimensioni;
32	Viene chiarito cosa succede nel caso una Organizzazione di Volontariato veda ridursi la sua base sociale a meno di 7 soci (cancellazione dal Registro unico, salvo essere iscritta, avendone titolo, in una diversa sezione del Registro Unico).
34	Nel caso di Organizzazioni di Volontariato di secondo livello - che può avere cioè nella sua base sociale anche enti non di volontariato in misura non superiore sino al 50% delle OdV - viene previsto che gli amministratori non siano espressione delle sole OdV, ma anche delle altre organizzazioni presenti nella base sociale;
35	Viene chiarito cosa succede nel caso una Associazione di Promozione sociale (APS) veda ridursi la sua base sociale a meno di 7 soci (cancellazione dal Registro unico, salvo essere iscritta, avendone titolo, in una diversa sezione del Registro Unico).
56	Le PPAA sono tenute alla pubblicità degli atti relative all'indizione e alla conclusione di procedure che portano al convenzionamento con OdV e APS.
59	È incrementato il numero di componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (2 in più indicati dal Forum; 1 da CSVnet);
65	Rispetto agli Organismi Territoriali di Controllo (OTC, articolazioni dell'Organismo Nazionale di Controllo dei Centri di Servizio per il Volontariato) sono scorporati gli organismi di Veneto e Friuli Venezia Giulia.
72	Rispetto ai fondi per volontariato e associazionismo è introdotta una programmazione triennale, da realizzarsi attraverso un'intesa in Conferenza Stato-Regioni.
77	Fornisce dei chiarimenti circa i tassi applicati alle operazioni di raccolta dei titoli di solidarietà e prevede l'obbligo di pubblicità sui siti dei finanziamenti erogati.
79	Viene chiarito che sono considerate "non commerciali" le entrate derivanti da convenzioni o conseguenti ad un regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517 (accreditamenti in sanità).
82	Viene previsto che le OdV sono esenti dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività.
84	Il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato viene esteso anche agli enti filantropici.
87	Rispetto alle date di redazione ed approvazione dei bilanci non viene definito un termine specifico; ma essi dovranno comunque essere presentati non oltre il 30 giugno di ogni anno. Si allinea inoltre l'importo del bilancio fiscale e del bilancio civilistico sotto il quale si può fare semplice rendiconto (ora per entrambi pari a 220.000 €).
89	Vengono apportate correzioni alla L 112/16 (la cd. Legge del "dopo di noi") per rendere coerente alla nuova normativa i riferimenti ai <i>trust</i> .
101	È definito il posticipo dei tempi per l'adeguamento degli statuti da 18 a 24 mesi (quindi vanno fatti entro il 03/08/19) con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, laddove le modifiche riguardino solo l'adeguamento alle nuove norme.
102	Viene abrogata una disposizione che prevedeva fondi specifici per le associazioni italiane che promuovano interventi in tema di uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale (art. 476/87); i fondi per questi enti sono infatti ora ricompresi in quelli più generali per il terzo settore previsti dal Codice all'art. 72.